



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2016, proposto da
MARILENA MARMIERE, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Raffa,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso la Segreteria di questo T.A.R.;

contro

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Andrea Bifulco, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il
suo studio in Milano, Via Medici, n. 15;

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti

ARIANNA BEGHETTO, IPPAZIO FABRIZIO CARBONE, MARCO ZIPPO e
VINCENZO MARASCO non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento, adottato in data 4 dicembre 2015, a firma del Direttore Amministrativo p.t., dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito e di quella dei beneficiari di borse di studio regionali – anno accademico 2015/2016, nelle parte “Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea” in cui non si è provveduto ad iscrivere la ricorrente Marmiere Marilena che ne aveva fatto istanza con domanda del 26 settembre 2015;

della nota dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano del 2 dicembre 2015, con la quale l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano riscontrava l'istanza di revisione della graduatoria provvisoria del 30 ottobre 2015 e comunicava che “non è possibile accoglierla per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso”;

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o susseguente, ancorché incognito alla ricorrente;

nonché per la declaratoria

del diritto della ricorrente Marmiere Marilena ad essere ammessa al concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2015/2016, di cui al relativo concorso bandito con provvedimento del 28 luglio 2015 dall'Università Vita-Salute San Raffaele di cui l'impugnato atto costituisce provvedimento finale e definitivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università Vita-Salute San Raffaele;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 4 giugno 2020 il dott. Stefano Celeste Cozzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nel corso dell'anno accademico 2015/2016, la sig.ra Marilena Marmiere, odierna

ricorrente, era iscritta al terzo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

La ricorrente, con raccomandata spedita in data 26 settembre 2015, partecipava alla procedura concorsuale, indetta dal predetto Ateneo con bando pubblicato in data 28 luglio 2015, finalizzata all'assegnazione dei benefici del diritto allo studio universitario-anno accademico 2015/2016.

L'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in data 28 luglio 2015, pubblicava le graduatorie provvisorie relative alla suindicata procedura concorsuale.

Non essendo stata inclusa fra i soggetti inclusi in graduatoria, la ricorrente, con nota del 6 novembre 2015, proponeva istanza di revisione.

L'Ateneo riscontrava negativamente tale istanza con nota del 2 dicembre 2015. L'esclusione della ricorrente dalla graduatoria veniva giustificata in ragione del mancato possesso del requisito di merito concernente il conseguimento del punteggio minimo di crediti formativi previsto dal bando per gli studenti iscritti al quarto anno.

In data 4 dicembre 2015, venivano pubblicate le graduatorie definitive, approvate con decreto in pari data a firma del Direttore Amministrativo dell'Università, nelle quali non veniva incluso il nominativo della ricorrente.

Il ricorso in esame è stato proposto per ottenere l'annullamento di quest'ultimo provvedimento nonché per ottenere l'annullamento della nota del 2 dicembre 2015 con la quale, come detto, è stata respinta l'istanza di revisione formulata dalla ricorrente. L'interessata propone inoltre domanda di accertamento del suo diritto ad essere inclusa nella graduatoria.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

La Sezione, con ordinanza n. 2311 del 6 novembre 2019, ha disposto l'integrazione del contraddittorio in favore di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria pubblicata in data 4 dicembre 2015.

Nel corso del giudizio, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle

loro conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza telematica del 4 giugno 2020, tenutasi ai sensi dell'art. 84 del d.l. n. 18 del 2020.

Con il primo motivo, parte ricorrente – dopo aver premesso di essere stata iscritta, nell'anno accademico 2015/2016, al terzo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – deduce la violazione del bando di concorso approvato con provvedimento del 28 luglio 2015. Sostiene in particolare l'interessata che, applicando le norme del suddetto bando, l'Amministrazione avrebbe dovuto far riferimento, al fine di verificare l'integrazione del requisito di merito relativo ai crediti formativi posseduti dallo studente, al punteggio previsto per il terzo anno di corso e non al punteggio previsto per il quarto anno, come ritenuto invece dall'Università. Precisa ancora l'interessata che, a contrario, non si potrebbe invocare la norma, contenuta nell'art. 3 del bando, che a tal fine impone di considerare anche gli anni in cui si sono frequentati corsi diversi da quello attuale, appartenenti al medesimo livello di studi, e ciò in quanto il corso da essa frequentato in precedenza (corso di laurea in Infermieristica di durata triennale) non potrebbe considerarsi appartenente al medesimo livello cui sarebbe ascrivibile il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

Ritiene il Collegio che la censura sia infondata per le ragioni di seguito esposte.

Come accennato, il mancato inserimento della ricorrente nelle graduatorie degli assegnatari dei benefici del diritto allo studio per l'anno accademico 2015/2016 è stato disposto in quanto quest'ultima non ha conseguito il punteggio minimo di CFU previsto dal bando per gli iscritti al quarto anno di corso. L'interessata sostiene che tale decisione sarebbe illegittima in quanto essa, nell'anno accademico 2015/2016, era iscritta al terzo anno di corso della facoltà di Medicina e Chirurgia, con la conseguenza che, per verificare la sussistenza del suo diritto ad accedere ai benefici del diritto allo studio, si sarebbe dovuto far riferimento al più contenuto punteggio di CFU correlato a tale anno di corso (e non già a quello correlato al

quarto anno).

A questo riguardo va rilevato che l'art. 3 del bando pubblicato in data 28 luglio 2015 – nell'indicare i requisiti di merito – stabilisce che, per potere beneficiare delle misure previste dal bando stesso, gli studenti iscritti al terzo anno della facoltà di Medicina e Chirurgia debbono aver conseguito, entro il 10 agosto 2015, un numero di crediti non inferiore a 95; mentre, per gli iscritti al quarto anno, il numero minimo di crediti richiesto è pari a 160.

Lo stesso articolo 3 stabilisce poi che <<il numero di crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi...>>.

Questa norma, a parere del Collegio, va interpretata nel senso che – per stabilire l'anno di corso cui fare riferimento per individuare il punteggio minimo che lo studente deve aver raggiunto per poter accedere ai benefici del diritto allo studio – occorre prendere in considerazione anche gli anni accademici nei quali lo stesso studente era iscritto ad altri corsi di laurea diversi da quello attualmente frequentato: le annualità relative ai corsi precedentemente frequentati si sommano quindi alle annualità relative al corso attuale e determinano uno spostamento in avanti dell'anno di corso da prendere a riferimento per l'individuazione del punteggio minimo.

Dando corretta applicazione a questa norma, l'Università – dopo aver rilevato che la ricorrente era iscritta al terzo anno della facoltà di Medicina e Chirurgia e che in precedenza la stessa aveva frequentato, presso altro Ateneo, un anno del corso di laurea in Infermieristica – ha stabilito che, per verificare la sussistenza del suo diritto ad accedere ai benefici di cui si discute, occorresse far riferimento al punteggio minimo di CFU indicati dal bando per il quarto anno di corso.

L'interessata, come visto, obietta che il corso di laurea in Infermieristica non potrebbe considerarsi corso di pari livello rispetto al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e che, quindi, la norma di cui si discute (la quale, come visto, fa

riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta "per ciascun livello di studi") non sarebbe applicabile alla fattispecie.

Si rileva tuttavia a questo riguardo che, come correttamente sostenuto dall'Amministrazione resistente, il criterio più logico per stabilire a quale livello appartenga un determinato ciclo di studi non può che essere quello che si basa sul titolo necessario per accedere a quel determinato ciclo. Tale criterio si rivela più logico in quanto maggiormente aderente alla ratio della disposizione che è quella di non favorire gli studenti che, spesso dimostrando assenza di metodo e rigore nel compimento degli studi universitari, dopo essersi iscritti ad una facoltà, decidono di cambiare corso di studi, iscrivendosi ad altre facoltà. In assenza della disposizione in esame, infatti, questi studenti verrebbero avvantaggiati perché, per effetto del riconoscimento di esami del percorso pregresso, potrebbero maturare un maggior numero di CFU rispetto agli iscritti allo stesso anno accademico che, avendo avuto una più breve carriera universitaria, non hanno potuto fruire di CFU riferibili ad anni accademici (aggiuntivi) già assolti presso diversa facoltà o diverso ateneo (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 20 agosto 2018, n. 4962).

E se questa è la ratio della norma è evidente che non ha alcun rilievo il fatto che lo studente si sposti da un Corso di laurea "normale" ad un corso di laurea Magistrale, ben potendo in teoria lo studente stesso – proprio perché trattasi di corsi universitari cui si accede per entrambi dopo aver conseguito il medesimo titolo di studio (diploma di scuola secondaria superiore) – far valere presso il secondo i CFU maturati nel primo.

Si deve ritenere in tale quadro che l'art. 3 del bando – nella parte in cui si riferisce all'anno di prima immatricolazione assoluta "per ciascun livello di studi" – sia applicabile al caso in esame posto che l'accesso al corso di laurea in Infermieristica e quello al corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono entrambi subordinati al possesso del diploma di scuola superiore e appartengono quindi, ai fini che qui interessano, al medesimo livello di studi (la norma – come chiarisce l'Università

nella propria memoria – non si applica invece al caso di passaggio a corsi di laurea magistrale di durata biennale, dal momento che l'accesso a questi è subordinato al possesso di una laurea di primo livello i cui crediti non possono essere fatti valere nel nuovo corso di studi).

Ne consegue che, contrariamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, gli atti impugnati hanno dato corretta applicazione all'art. 3 del bando. Va dunque ribadita l'infondatezza della censura.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che la decisione assunta dall'Amministrazione resistente di dare rilievo anche agli anni accademici in cui lo studente ha frequentato corsi di laurea diversi da quello attuale sarebbe lesiva del principio di parità di trattamento, posto che altre Università lombarde avrebbero inserito nei loro bandi differenti disposizioni che le avrebbero consentito di accedere ai benefici del diritto allo studio.

Ritiene il Collegio che, con riferimento a questa censura, sia fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente la quale fa rilevare la mancata impugnazione del bando di concorso.

Si osserva infatti al riguardo che – una volta stabilito che l'Amministrazione, con gli atti impugnati, ha dato corretta applicazione alle norme contenute nel bando – l'impugnazione di quest'ultimo diviene imprescindibile al fine di far valere l'illegittimità della regola applicata. L'interessata pertanto avrebbe dovuto necessariamente impugnare la norma del bando sulla quale si fondano gli atti impugnati e non limitarsi, come accaduto, ad impugnare questi ultimi atti che di essa fanno mera applicazione.

A questo proposito si precisa che non è rilevante il generico richiamo, effettuato nell'epigrafe dell'atto introduttivo del giudizio, agli atti presupposti, connessi e conseguenti posto che, per pacifica giurisprudenza, tale generica formula è inidonea a far ricomprendere nell'oggetto del ricorso anche gli atti non espressamente menzionati e censurati, quale appunto l'atto presupposto (cfr. fra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 25 marzo 2016, n. 1242).

Va dunque ribadita la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del principio di ragionevolezza, giacché l'Università, al fine di individuare i crediti necessari per accedere alle borse di studio, computa l'anno di iscrizione al precedente corso di laurea (nella specie infermieristica) ma non i crediti ivi conseguiti.

Ritiene il Collegio che questo motivo sia infondato in quanto non è contestato che i crediti formativi conseguiti dalla ricorrente presso la facoltà di Infermieristica non sono stati riconosciuti dalla facoltà di Medicina e Chirurgia alla quale la ricorrente si è successivamente iscritta. Si richiama in proposito l'art. 6, comma 8, del d.m. 9 aprile 2001 il quale, nel disciplinare i requisiti di merito necessari per poter accedere ai benefici del diritto allo studio, stabilisce espressamente che i crediti formativi maturati <<...sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente>>.

Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce il difetto motivazionale della nota del 2 dicembre 2016 con la quale, come detto, è stata respinta la sua istanza di revisione della graduatoria.

Anche questa censura non può essere condivisa.

Va infatti rilevato che – contrariamente da quanto sostenuto dall'interessata – la nota impugnata indica compiutamente le ragioni che sorreggono la decisione assunta. Si osserva infatti in tale atto che: a) il numero dei crediti necessari all'ottenimento dei benefici si determina in relazione all'anno di ingresso nel sistema universitario, che nello specifico corrisponde all'anno accademico 2012/2013; b) l'impossibilità di riconoscere i crediti conseguiti presso un diverso corso di laurea è dovuta al fatto che tali crediti non sono stati riconosciuti dalla facoltà di Medicina e Chirurgia, non essendo agli atti dell'Università alcuna richiesta di riconoscimento della pregressa carriera; c) il "livello di studi" indica la

distinzione rispetto ai corsi di laurea magistrale che necessitano di un diverso titolo di accesso.

Come si vede, la nota impugnata illustra adeguatamente le ragioni per le quali l'Università ha ritenuto di non potere aderire alla richiesta di revisione della graduatoria formulata dalla ricorrente. Non si può pertanto ritenere che l'atto sia affetto dal vizio di difetto motivazionale.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.

La particolarità della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Stefano Celeste Cozzi

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.